

(N. 2023)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore PEZZINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GIUGNO 1957

Proroga del termine stabilito per i versamenti al fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 31 luglio 1956, n. 1037, è stato prorogato fino al 30 giugno 1957 l'obbligo del versamento, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti per le indennità agli impiegati, stabiliti dal regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito con modificazioni nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251. Entro lo stesso termine avrebbero dovuto essere adeguati alle norme dell'articolo 4 del predetto regio decreto-legge i contratti di assicurazione e di capitalizzazione previsti dall'articolo 5 dello stesso decreto.

Come è noto, è all'esame del Parlamento un disegno di legge di iniziativa del Governo per

la riforma del Fondo per l'indennità agli impiegati, di cui alla predetta legge 2 ottobre 1942, n. 1251. Senonchè appare di tutta evidenza che l'esame di tale disegno di legge non potrà essere portato a termine entro la anzidetta data del 30 giugno 1957.

Si ritiene, pertanto, necessario concedere una proroga della sospensione dell'obbligo dei versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e del termine per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione.

A ciò si intende provvedere col presente disegno di legge, che porta tale proroga al 31 dicembre 1957.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È prorogato fino al 31 dicembre 1957 il termine stabilito, con la legge 31 luglio 1956, n. 1037, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1952, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dallo articolo 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto medesimo.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1957.